

## PERSONALE

### **Per gli incarichi dirigenziali esclusione di legge dai tetti alle assunzioni**

La vicenda sull'inclusione o meno degli incarichi a termine di cui all'articolo 110 del Dlgs 267/2000 nei limiti del lavoro flessibile non trova pace. La [deliberazione n. 66/2017](#) anziché dissipare i dubbi, aggiunge elementi critici che rischiano di mandare in tilt amministratori e operatori degli enti locali.

#### **La norma**

L'articolo 9, comma 28 del DI 78/2010, come noto, prevede che le prestazioni di lavoro flessibile e le collaborazioni coordinate e continuative non siano superiori, per gli enti che rispettano le riduzioni delle spese di personale, al 100% di quanto speso nell'anno 2009 per le stesse finalità. Fin dai primi momenti dall'entrata in vigore della norma, vi sono stati fortissimi dubbi sull'inclusione o meno nel limite delle assunzioni a termine ai sensi dell'articolo 110 del Tuel.

#### **La giurisprudenza**

La stessa Corte dei conti, negli anni, ha cambiato opinione e si è dovuti arrivare ad una disposizione legislativa per dare chiarezza. Con l'articolo 16, comma 1-quater del DI 113/2016 è stato, infatti, precisato che «sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267». In altre parole, gli incarichi dirigenziali su posti di dotazione organica vanno tolti sia dalla base di calcolo dell'anno 2009 che nel conteggio delle prestazioni di lavoro flessibile anno per anno.

È stata, quindi, precisa volontà del legislatore escludere le forme di assunzione di cui al solo comma 1 dell'articolo 110, mentre, rimangono inclusi nel limite di cui all'articolo 9, comma 28 del DI 78/2010 i contratti stipulati per situazioni extra-dotazione organica, previste al comma 2.

*Fonte: Il Sole 24 Ore del 19/05/2017*

*Autori: Gianluca Bertagna*